

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 173/2023/R/EEL**

**VERSO UN MODELLO DI SVILUPPO SELETTIVO DEGLI INVESTIMENTI
NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA -
ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE RETI E I RELATIVI PIANI**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito alcune osservazioni in merito a taluni aspetti degli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) illustrati nel documento per la consultazione 173/2023/R/eel (di seguito, per semplicità, anche solo DCO), contenente previsioni in merito ad un modello di sviluppo selettivo degli investimenti nella rete di distribuzione dell'energia elettrica e orientamenti per lo sviluppo delle reti e i relativi piani.

Ai fini di una transizione energetica che, nel rispetto degli obiettivi ambientali, non trascuri la dimensione economica e sociale della sostenibilità delle scelte di investimento nelle infrastrutture di rete dell'energia, si ritiene indispensabile tenere sempre a mente l'importanza di perseguire e dare concreta attuazione ad una visione integrata circa lo sviluppo dei diversi vettori energetici (siano essi elettricità, gas o telecalore) e delle relative infrastrutture di trasporto e distribuzione, che tenga conto delle diverse peculiarità dei contesti e delle singole aree di operatività. Una simile visione integrata si ritiene debba essere concretizzata, innanzitutto, attraverso un sempre maggior grado di pianificazione coordinata (e a tendere anche gestione sinergica) di dette infrastrutture energetiche.

Si considera, pertanto, un imprescindibile punto di partenza l'orientamento, prospettato nel DCO, secondo cui *"tutti i piani di sviluppo infrastrutturali siano riconducibili alle medesime ipotesi di scenario"*¹, presupponendo con ciò un coordinamento crescente tra imprese distributrici, Snam e Terna nella predisposizione degli scenari posti a base dei piani di sviluppo infrastrutturale, da perseguire anche attraverso *"possibili obblighi di coordinamento tra imprese distributrici di energia elettrica e altri operatori del settore energetico, almeno riguardo la definizione degli scenari di sviluppo e di specifiche ipotesi sulla domanda di energia applicabili su base locale, con efficacia a partire dai Piani 2025"*².

Si ritiene, tuttavia, indispensabile (anche se – ci si rende conto – ciò non rientra solo nelle prerogative dell'Autorità) che il coordinamento tra imprese di distribuzione dell'energia (elettrica o gas) venga declinato non solo in termini di definizione degli scenari di sviluppo, ma anche ad un grado maggiore, in termini di un'effettiva pianificazione raccordata (e a tendere anche di una gestione coordinata) delle relative infrastrutture, per stimolare la creazione di concrete e sostanziali interazioni e sinergie tra imprese distributrici di energia elettrica, imprese distributrici di gas naturale e soggetti deputati all'affidamento di tali servizi (oggi le stazioni appaltanti del servizio di distribuzione del gas naturale e, tra pochi anni, il/i soggetto/i cui sarà attribuito il compito di svolgere le gare per l'assegnazione delle nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica³).

¹ Cfr. punto 10.2 a pag. 21 del DCO.

² Cfr. punto 10.7 a pag. 22 del DCO.

³ In merito all'obiettivo strategico C *"Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture nella transizione energetica"* dell'Area Energia del Quadro strategico 2022-2025 (cfr. pag. 45 del Quadro strategico di cui all'Allegato A alla deliberazione

Ciò premesso, proprio al fine di evitare che alla base della pianificazione degli investimenti necessari per la distribuzione di energia vi siano ipotesi incongruenti tra settore elettrico e gas, si reputa infatti necessario che l'adempimento ai possibili obblighi di coordinamento tra imprese distributrici di energia elettrica e altri operatori del settore energetico ipotizzati da ARERA non debba esaurirsi, in maniera formalistica, con la mera discussione e scambio di punti di vista finalizzati alla definizione di scenari di sviluppo comuni e di specifiche ipotesi sulla domanda di energia applicabili su base locale, bensì debba spingersi a prevedere un vero e proprio coordinamento più strutturale che promuova la convergenza improntata a criteri di efficienza nelle future scelte di investimento per la pianificazione delle infrastrutture di rete dell'energia.

Quanto sopra si ritiene potrebbe essere, ad esempio, attuato prevedendo forme di convergenza nel rilascio delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione, affinché in futuro sia prevista l'assegnazione della distribuzione gas per ATEM in maniera coordinata all'assegnazione della distribuzione dell'energia elettrica, attraverso le gare che saranno prossimamente indette per il rinnovo delle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (da disciplinare a partire dal 2025, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 79/99 - c.d. "Decreto Bersani").

Si ritiene, infatti, che simili forme di coordinamento, intercettando l'interesse degli stessi operatori ad un utilizzo quanto più efficiente possibile delle infrastrutture di distribuzione dell'energia nel loro complesso, potrebbero dare un sostanziale impulso al *sector coupling*, concetto che, almeno sinora, è rimasto spesso solamente enunciato all'interno di documenti strategici, senza trovare una concreta possibilità di essere messo in pratica, realizzato o anche solo recepito dalle normative.

Una simile impostazione potrebbe, infatti, abilitare, in prospettiva, forme di convergenza (o anche sovrapposizione), su base territoriale, nella gestione delle reti di distribuzione elettrica e gas. In proposito, anche se nel disegno delle future gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione elettrica gli ambiti territoriali dovessero risultare più ampi rispetto a quelli della distribuzione gas – poiché, come previsto dal decreto citato, essi potranno essere di dimensioni fino ad un massimo di un quarto di tutti i clienti finali del territorio nazionale, e quindi meno numerosi rispetto a quelli della distribuzione gas – la loro perimetrazione (ad esempio su base regionale) potrebbe ricomprendere un determinato numero di ATEM gas (dimensionati su base provinciale), rispetto ai quali potrebbero essere previste forme di gestione coordinata o unitaria di entrambe le infrastrutture. Ciò potrebbe, peraltro, favorire in futuro il progressivo accorpamento degli ATEM gas nonché la riduzione della loro numerosità.

In quest'ottica si ritiene importante formulare anche alcune considerazioni sui riflessi che la nuova regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) potrebbe riverberare sugli investimenti nelle reti di distribuzione e sui relativi piani di sviluppo. Infatti, come osservato in occasione delle risposte fornite alle consultazioni riguardo all'approccio ROSS (da ultimo al DCO 655/2022/R/com), si ritiene che per la distribuzione elettrica l'implementazione del modello ROSS implichi la necessità di considerare soluzioni idonee a rendere compatibile tale approccio con la prospettiva dell'assegnazione competitiva del servizio, analoghe a quelle prefigurate per la distribuzione gas (per

2/2022/A), l'Autorità sottolinea come "Particolare attenzione" vada posta "alle dinamiche di rinnovo delle concessioni, non solo per quanto riguarda le gare delle concessioni del servizio di distribuzione gas ma anche per le gare, previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a partire dal 2025, delle nuove concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica".

la quale si prevede “che siano adottate specifiche disposizioni che consentano la massima compatibilità tra l’approccio ROSS-base e l’affidamento del servizio mediante gara d’ambito”).

Infatti, la prospettiva che nel breve termine, con gare da indire - secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 79/99⁴ - non oltre il quinquennio precedente la scadenza delle attuali concessioni (31.12.2030), quindi entro il 2025, gli affidamenti del servizio di distribuzione elettrica non siano più soggetti ad un’unica concessione nazionale per azienda, bensì su base territoriale (ossia per ambito geografico), si ritiene imponga valutazioni in merito alla necessità che l’applicazione del modello ROSS per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica avvenga con modalità analoghe a quelle che saranno adottate per il settore della distribuzione gas (il cui affidamento è già previsto per ambito territoriale).

Le nuove concessioni della distribuzione elettrica saranno infatti riferite, come più sopra ricordato, ad ambiti territoriali di dimensione “non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali”. In tal senso, l’ipotesi prefigurata dall’Autorità di applicare il modello ROSS riferito all’intera azienda (“ROSS-integrale” per le principali imprese distributrici elettriche, che saranno tenute a predisporre periodicamente, e sottoporre all’Autorità, i loro *business plan*) e non a suoi specifici ambiti territoriali di operatività presenterebbe le stesse criticità che oggi si possono già rilevare per la distribuzione gas con riferimento alle gare d’ATEM e potrebbe indurre a decisioni di investimento non ottimali ed alla pianificazione di interventi non in linea con gli sviluppi dell’infrastruttura che saranno delineati dalle stazioni appaltanti e che saranno oggetto di competizione in sede di gara per l’affidamento del servizio. Oltre a questo aspetto, l’individuazione di soluzioni omologhe per entrambi i settori della distribuzione - come già più sopra considerato - potrebbe abilitare più agevolmente, a tendere, possibili forme di sovrapposizione/convergenza territoriale nella gestione delle reti di distribuzione elettrica e gas citate più sopra.

In sintesi, si ritiene che sarebbe opportuno, nello sviluppo della regolazione ROSS relativa al servizio di distribuzione dell’energia elettrica, considerare già nel breve termine affidamenti del servizio basati su ambiti territoriali (e non per azienda), nonché prevedere - per le ragioni sopra indicate - soluzioni omologhe o analoghe a quelle prefigurate per la distribuzione gas.

Si riportano, di seguito, alcune considerazioni specifiche riferite allo spunto di consultazione S9, relativo alla tematica riguardante il coordinamento con le imprese di distribuzione di gas naturale (e con le stazioni appaltanti tale servizio), nell’ottica più sopra prospettata, nonché, a seguire, alcune altre osservazioni su quanto indicato nell’Appendice A relativamente alle “Opzioni per l’armonizzazione dei piani di sviluppo post 2023”.

* * *

S9. Osservazioni in merito al coordinamento con le imprese distributrici di gas naturale e le stazioni appaltanti il medesimo servizio.

Per le considerazioni già espresse nelle “Osservazioni generali”, si ritiene fondamentale che le forme

⁴ L’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 79/99 stabilisce che “Con regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l’Autorità dell’energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell’ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza”.

di coordinamento tra imprese distributrici di energia elettrica, imprese distributrici di gas naturale e le stazioni appaltanti producano un confronto ed un coordinamento sostanziale e di ampio respiro tra gli operatori dei diversi settori. A tal fine, è importante che le disposizioni finalizzate a promuovere tale coordinamento non vengano declinate soltanto in senso formalistico, affinché il coordinamento non si esaurisca con la mera discussione e scambio di punti di vista finalizzati alla definizione di comuni scenari locali e ipotesi sulla domanda energetica, lasciando inalterato il rischio che gli operatori di rete dei diversi settori finiscano poi, comunque, per intraprendere ed implementare scelte di investimento incongruenti, non raccordate e sub-ottimali.

Si ritiene infatti che il sistema debba indirizzarsi verso forme di coordinamento sostanziale, strutturale e perdurante nel tempo che promuovano l'effettiva convergenza improntata a criteri di efficienza nelle scelte di investimento per la pianificazione e realizzazione delle infrastrutture di rete dell'energia considerate nel loro complesso.

In quest'ottica, quindi, oltre ad una convergenza nella definizione degli scenari energetici - aspetto che probabilmente sarà declinato anche a livello di normativa comunitaria, non solo lato trasporto ma anche per quanto riguarda i piani di sviluppo della distribuzione gas - andrebbero anche promossi interventi a sostegno dell'implementazione del *sector coupling*, che potrebbero, ad esempio, tradursi in norme che stabiliscano concrete forme di coordinamento nel rilascio delle concessioni per il servizio di distribuzione gas e per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Uno sviluppo in questo senso, di cui si auspica che anche l'Autorità possa farsi promotrice nei confronti delle Istituzioni competenti, nell'ambito delle proprie prerogative consultive e di segnalazione, permetterebbe di dar effettivamente corso ad un'effettiva convergenza tra i settori, che sino ad oggi, pur prefigurata, è parsa cominciare a concretizzarsi solo a livello di scenari energetici, ma che si ritiene imprescindibile in un percorso di transizione energetica sostenibile sotto ogni punto di vista.

* * *

Altre osservazioni sull'Appendice A "Opzioni per l'armonizzazione dei piani di sviluppo post 2023"

In merito a quanto delineato nell'Appendice A per la "Possibile struttura del Piano di sviluppo post 2023" e a quanto indicato al punto A2, circa gli aspetti da includere in ciascun piano di sviluppo, si osserva che:

- riguardo all'aspetto b) "*Descrizione del processo di coordinamento con il gestore del sistema di trasmissione e con le imprese distributrici interconnesse o sottese e con le imprese distributrici di gas naturale*", si ritiene che, in relazione a quanto evidenziato nelle *Osservazioni generali* e riguardo allo spunto di consultazione S9, nell'ambito del processo di coordinamento con gli altri operatori ed in particolare con le imprese di distribuzione gas dovrebbe essere prevista non solo la definizione congiunta degli scenari di sviluppo e di specifiche ipotesi sulla domanda di energia applicabili su base locale, ma anche le modalità con cui gli investimenti in ciascuno dei due segmenti della distribuzione (elettrica/gas) risultano ottimizzati per garantire il più efficiente e sostenibile impiego delle infrastrutture esistenti e da realizzare (dal punto di vista ambientale, economico, sociale);
- per quanto riguarda invece l'aspetto c) "*Descrizione del processo di interazione con i soggetti coinvolti nello sviluppo della rete (...) e con le stazioni appaltanti il servizio di distribuzione del gas*

naturale, in relazione agli sviluppi delle reti gas previsti nei bandi” dovrebbe essere prevista ed indicata anche l’interazione con le stazioni appaltanti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, da assegnare con le gare di cui è stabilito l’avvio entro il 2025.

Riguardo l’*“Appendice metodologica per l’identificazione degli interventi”* da realizzare e quanto in generale prefigurato al punto A7, si ritiene che, sempre per quanto più sopra evidenziato, l’Appendice metodologica che accompagnerà i Piani di sviluppo delle reti e spiegherà il processo di identificazione e prioritizzazione degli investimenti dovrebbe esplicitamente contemplare anche le analisi in base alle quali gli investimenti individuati, unitamente agli interventi previsti per la rete “duale” di distribuzione gas, risultano ottimizzati per garantire il più efficiente e sostenibile impiego delle infrastrutture nel loro complesso (dal punto di vista ambientale, economico, sociale).

Peraltro, già anche relativamente allo spunto di consultazione S1 si sarebbe potuto osservare che le priorità per lo sviluppo selettivo degli investimenti nelle reti di distribuzione dell’energia elettrica, dovrebbero contemplare l’ottimizzazione degli investimenti con l’attuale assetto della rete di distribuzione gas, per favorire il più efficiente impiego delle risorse di investimento, prevedendo il soddisfacimento della domanda energetica complessiva attraverso il più efficace utilizzo di tutte le infrastrutture di distribuzione dell’energia esistenti (e il cui costo è a carico del sistema).